SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2025, n. **64**.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti e di garantire un tempestivo adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che abbiano già prestato servizio presso il Ministero medesimo sino al 31 dicembre 2023, per almeno quindici mesi, con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 848.623 per il personale, a euro 24.948 per l'erogazione dei buoni pasto e a euro 60.946 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a euro 934.517 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

ALBERTI CASELLATI, *Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1184-*bis*):

Presentato dal Ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo ZANGRILLO e dalla Ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, (Governo MELONI-*I)*, l'11 settembre 2024, risultante dallo stralcio dell'art. 23 dell'atto Senato 1184, deliberato nella seduta n. 218 dell'11 settembre 2024.

Assegnato alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 12 settembre 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 settembre 2024, il 2 e il 22 ottobre 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 19 novembre 2024.

Camera dei deputati: (atto n. 2142):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 26 novembre 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 dicembre 2024; l'8 e il 29 gennaio 2025 e il 5 marzo 2025.

Esaminato in Aula il 10 marzo 2025 e approvato il 25 marzo 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1184-bis-B):

Assegnato alla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 27 marzo 2025, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica).

Esaminato dalla 10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 2 aprile 2025.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 16 aprile 2025.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria:

«Art. 2 *(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute).* — 1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i
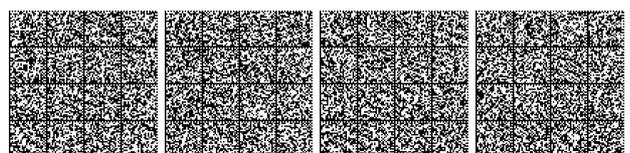
principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, ovvero mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalità telematica e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano già superato in medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica, l'assunzione è condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate dai relativi bandi di concorso.».

— Si riporta il comma 361 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.».

25G00072

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. **65**.

Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, il capo I e il capo II-*bis*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario medesimo, della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Ravvisata l'urgente esigenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente relativo ai predetti eventi alluvionali, finalizzate a semplificare le procedure, a velocizzare
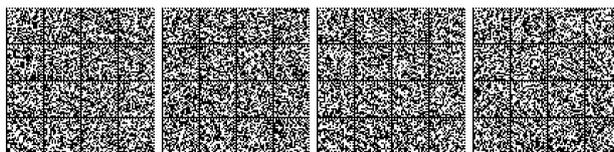
e migliorare l'efficacia delle diverse misure introdotte e accelerare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati e quelli volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili nelle aree interessate, anche in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario straordinario di Governo;

Preso atto che la disciplina degli interventi di emergenza conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 è stata regolata in modo unitario, attesa la stretta interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi;

Preso atto che i richiamati eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura prevalente, i territori della regione Emilia-Romagna già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti diffusi e impattando in modo significativo anche sulle opere e gli interventi in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata avviato dopo i richiamati eventi del 2023;

Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle attività e favorire le opportune sinergie, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie stanziate;

Considerato che l'eccezionalità dei richiamati eventi e dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche eccezionalmente ristrette, anche a causa delle conseguenze del cambiamento climatico in atto, rendono necessario avviare con la massima urgenza, oltre alle misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente, finalizzate alla relativa semplificazione e velocizzazione, all'integrazione operativa dei processi di ricostruzione necessari per fronteggiare i richiamati eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, nonché avviare misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17 OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA, NONCHÉ PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEI MEDESIMI TERRITORI

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 20-*bis *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024*

1. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;

3) il terzo periodo è soppresso;

c) al comma 2-*bis*, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse.
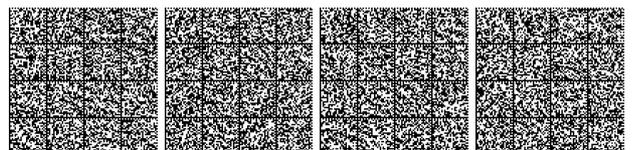
2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 20-*ter *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali*

1. All'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4.

2-*ter*. Il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al comma 4:

1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis* è ridotto a cinquanta unità.»;

2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse;

d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:

a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, collocati, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-*bis*, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-*bis* è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto.
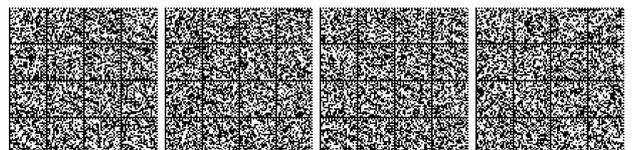
Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-*bis*, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4-*ter*. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.»;

e) al comma 5:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, mediante apposita convenzione non onerosa, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011»;

2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-*bis* e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;

f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2.»;

g) al comma 7:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater*, al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attuazione delle attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*;»;

2) alla lettera *b)*, dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o più ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «più urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera *e)*» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*»;

3) alla lettera *c)*:

3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera *e)*» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»;

3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»;

3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «più urgenti»;

4) la lettera *d)* è abrogata;

5) alla lettera *f)*, la parola: «anche» è soppressa;

h) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate»;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione sul sito istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelli aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.»;

i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originaria-

mente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.

8-*ter*. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;

l) al comma 9, al secondo periodo le parole: «e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «, assicurano la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-*quater* e provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*septies*, nonché al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali, coadiuvandolo nella disciplina e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7»;

m) al comma 11, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «delle autorità territoriali competenti», le parole: «nella titolarità della contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «il corrispondente riparto e trasferimento delle eventuali risorse residue disponibili nella contabilità speciale» e le parole: «, fino alla» sono sostituite dalle seguenti: «nelle contabilità speciali istituite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ovvero nei bilanci ordinari delle amministrazioni centrali, delle regioni o degli enti locali, per quanto di competenza, al fine di assicurare la».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 20-*quater *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione*

1. All'articolo 20-*quater* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, la Cabina di coordinamento di cui al comma 1 è integrata dai presidenti di tutte le province interessate e dai rappresentanti dei comuni interessati designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L'attività della Cabina di coordinamento di cui al comma 1 può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all'ordine del giorno non abbiano portata generale.»;

b) al comma 3, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«a-*bis*) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1-*bis*, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell'area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, per le esigenze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, per l'esercizio 2025.»;

d) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 20-*quinquies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*

1. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le
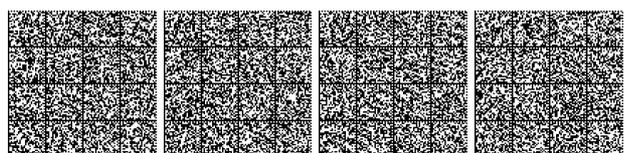
risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-*ter* e 5.

4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis* e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-*bis* del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;

b) al comma 5, le parole: «della contabilità speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-*bis*».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata*

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o più» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-*bis*) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;

3) dopo la lettera *f)* sono aggiunte le seguenti:

«f-*bis*) prevedere apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

f-*ter*) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera *a)*, numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-*quater* e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;

c) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: «sulla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali»;

2) dopo la lettera i-*ter*) è aggiunta la seguente:

«i-*quater*) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;

d) dopo il comma 3-*quinquies*, è inserito il seguente:

«3-*sexies*. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.».
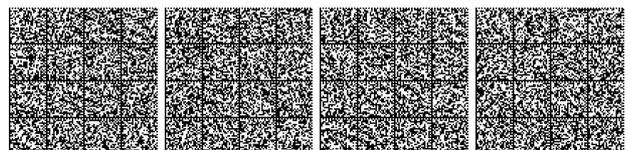
Art. 6.

*Modifiche all'articolo 20-*septies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate*

1. All'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera *a)*, numero 3-*bis*), prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.»;

e) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.»;

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-*ter*, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 a cura dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari e il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*. I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è, altresì, disciplinata la funzione dei presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»;

g) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto, il seguente: «Con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'articolo 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis*.»;

h) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;

2) al quinto periodo, la parola: «suddette» è sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente» e dopo le parole: «del profilo professionale richiesto» sono inserite le seguenti: «e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,»;

i) dopo il comma 8-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«8-*ter*. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*.

All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8.

8-*quater*. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter* non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

8-*quinquies*. Per il personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.

8-*sexies*. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto in parte, sia assegnato alle rispettive regioni, che procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.».

2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 20-*octies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica*

1. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» è inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-*bis*. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;

c) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «i piani» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi», le parole: «entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,», le parole: «entro quindici giorni, anche» sono soppresse e dopo le parole: «dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «e possono essere aggiornati o rimodulati, entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 11, anche allo scopo di riutilizzare tempestivamente eventuali economie di stanziamento che possono maturare al termine dell'esecuzione degli interventi previsti»;

2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorità» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari.»;

3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-*novies* provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonché di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonché delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi
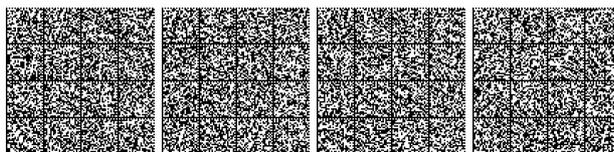
di cui all'articolo 20-*novies*, comma 2-*bis*, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4-*bis*, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;

2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera *c)*, del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;

3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;

4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;

f) il comma 8 è abrogato;

g) al comma 9, dopo le parole: «dissesti idrogeologici di cui al comma 2,» le parole: «lettera *c)*,» sono soppresse e dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» sono inserite le seguenti: «in forma automatica, mediante interoperabilità delle rispettive piattaforme»;

h) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma i termini previsti dagli articoli da 14 a 14-*quinquies*, 17-*bis* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti fino alla metà.»;

i) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-*novies* possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;

l) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi qualora rilevino», la parola: «territoriale», ovunque ricorre, è soppressa, dopo le parole: «senza che sia prevista dalle vigenti disposizioni una procedura di superamento del dissenso,» sono inserite le seguenti: «lo segnalano al presidente della regione territorialmente competente, nella sua qualità di sub-commissario, il quale» e le parole: «o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;

m) il comma 12 è abrogato;

n) al comma 13, le parole: «straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti: «di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,»;

o) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 20-*novies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica*

1. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi» è inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-*octies*,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell'ente ordinariamente titolare dell'opera o competente,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al comma 2-*bis*, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell'ammontare del contributo concesso ai sensi dell'articolo 20-*octies* può essere destinata al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale medesimi finalizzata a velocizzare l'attuazione dell'intervento mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto.»;

c) al comma 2-*bis*, alinea, dopo le parole: «degli interventi» è inserita la seguente: «urgenti»;

d) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «definite in specifiche convenzioni» sono inserite le seguenti: «, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente già sottoscritte ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»;

e) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-*octies*, comma 2,»;
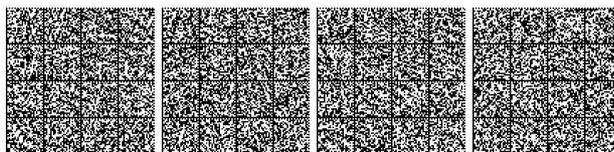
2) al secondo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-*octies*, comma 2,»;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelli rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell'ambito degli accordi quadro di cui all'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell'affidamento.»;

g) al comma 3-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*,» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e)*» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonché degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

h) al comma 6, le parole: «e senza oneri per le prestazioni rese» sono soppresse e le parole: «a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura» sono sostituite dalle seguenti: «per le convenzioni di funzionamento di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8,»;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti attuatori degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica».

Art. 9.

Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura

1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-*novies* sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-*novies*.1 *(Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-*quater*, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, formula al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi sei anni in relazione ai territori di cui all'articolo 20-*bis* di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, si provvede all'approvazione, per stralci della durata di sei anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e di quanto stabilito dal presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 69 del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazio-

ne vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione del programma straordinario di cui al comma 3. Nei decreti di cui al comma 3 sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-*octies*, comma 10, nonché le modalità per l'eventuale rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.
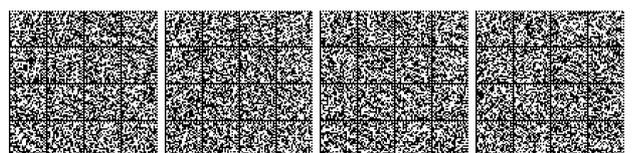
5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 1 sono trasferite nelle contabilità speciali intestate ai commissari di governo territorialmente competenti.

6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis* hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 possono essere individuati ed attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 e all'articolo 20-*octies*, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

Art. 20-*novies*.2 *(Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico)*. — 1. Allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l'implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico di cui all'articolo 20-*novies*.1, le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possono individuare, nell'ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l'esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l'ente o le sue agenzie, anche nell'ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;

c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite;

b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-*novies*.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i provvedimenti di cui all'articolo 20-*novies*.1, comma 3.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
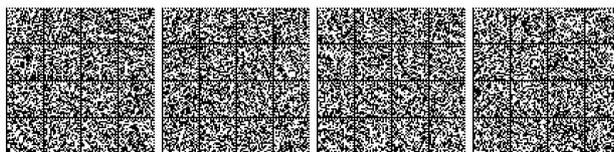
2. All'articolo 2 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine, l'INPS in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati, un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 20-*decies *del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100*

1. All'articolo 20-*decies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non si dà luogo all'approvazione del piano di cui al presente comma.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies*, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1-*bis*.»;

c) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del subcommissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, nonché alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati ai sensi del medesimo comma, tenendo conto degli interventi finanziati con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo intercorsi.

12-*ter*. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1-*bis*, e all'aggiornamento dei piani già adottati.

12-*quater*. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-*ter* provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.».

Capo II

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 11.

Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in
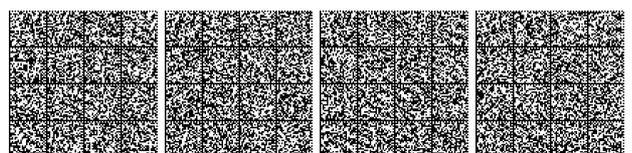
conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

11. Per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifi-

ci divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
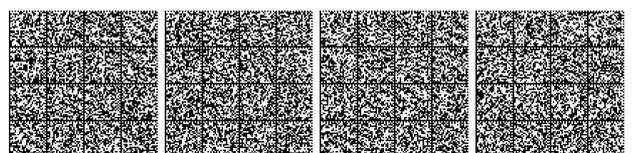
12. È, altresì, sospeso dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Art. 12.

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definite dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 di cui al comma 1, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

5. Il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5.

Art. 13.

Contributi per l'autonoma sistemazione

1. All'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza

dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.»;

c) al comma 4, le parole: «e di euro 6.906.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 6.906.000 per l'anno 2025 e di euro 2.400.000 per l'anno 2026».

Art. 14.

Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2025 per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

2. I commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 2.

Art. 15.

Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica

1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, lettera *b)*, numero 1), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

2. La revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

25G00075

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2025.

Modalità di esecuzione dell'Inno nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 181.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 181, recante riconoscimento del testo de «Il Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale originale di Michele Novaro quale Inno nazionale della Repubblica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2001, recante festività nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 222, recante norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di Cittadinanza e Costituzione e sull'insegnamento dell'Inno di Mameli nelle scuole, e che prevede il riconoscimento, da parte della Repubblica, del 17 marzo quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 4 dicembre 2017, n. 181, disciplina le modalità di esecuzione dell'Inno nazionale nelle occasioni previste dall'art. 2 del presente decreto, fatto salvo, per tutti gli altri casi, il rispetto dei valori e delle forme di cui al comma 1 del medesimo art. 2.

Art. 2.

Modalità di esecuzione

1. L'Inno nazionale è uno dei simboli rappresentativi della Repubblica italiana e deve essere eseguito rispettandone il valore storico e ideale. Durante l'esecuzione i presenti sono in piedi, in posizione composta, in silenzio oppure partecipando col canto.

2. Nelle cerimonie alla presenza di una bandiera di guerra o d'istituto, ovvero del Presidente della Repubblica, nonché in occasione delle festività nazionali, in Italia e all'estero, l'Inno nazionale, senza l'introduzione iniziale, è eseguito ripetendo due volte di seguito le prime due quartine e due volte di seguito il ritornello del testo di Goffredo Mameli, come previsto dallo spartito originale di Michele Novaro.

3. La partitura e la registrazione audio, eseguita dalla banda interforze, di riferimento per l'esecuzione orchestrale o bandistica dell'Inno, sono pubblicati sul sito istituzionale del Governo, a cura del Cerimoniale di Stato. Sul medesimo sito sono pubblicati, quali riferimenti, gli autografi dello spartito musicale di Michele Novaro e del testo de «Il Canto degli Italiani» di Goffredo Mameli.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, in occasione di eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale, in Italia o all'estero, negli eventi o nelle sedi di Istituzioni pubbliche, o in occasione di manifestazioni pubbliche, è possibile eseguire l'Inno, oltre che con le modalità previste dal comma 2, compresa eventualmente l'introduzione, anche integralmente, ovvero utilizzando variazioni di tonalità o voci, altri complessi strumentali, o basi registrate.

5. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le forme e le modalità di esecuzione nell'ambito del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.

6. Il Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, possono individuare ulteriori occasioni nelle quali si renda necessario eseguire l'Inno secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. È assicurata al Cerimoniale di Stato e al Cerimoniale diplomatico della Repubblica la possibilità di disporre di misure di adeguamento eccezionali necessarie o opportune, anche per ragioni di reciprocità, in particolari eventi di rilievo nazionale o internazionale. In presenza del Capo dello Stato, particolari forme e modalità di esecuzione potranno essere indicate dal Cerimoniale della Presidenza della Repubblica.

Art. 4.

Oneri

1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1042

25A02609
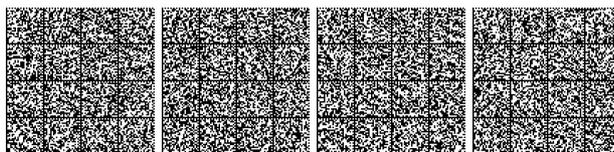
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 aprile 2025.

Modifica del decreto 2 ottobre 2023, recante «Rinnovo della designazione al laboratorio Chelab S.r.l., in Resana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella Parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del 2 ottobre 2023, n. 541647, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 9 ottobre 2023, con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana - 31023 (TV) - via Fratta n. 25, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo della designazione presentata dal laboratorio Chelab S.r.l. in data 21 marzo 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 23 aprile 2025 con n. 182850;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo della designazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana - 31023 (TV) - via Fratta n. 25, è designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 20 febbraio 2029, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chelab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ceneri - Ashes	OIV-MA-AS2-04 R2009

25A02577
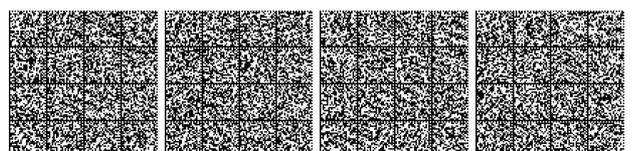
DECRETO 23 aprile 2025.

Modifica al decreto 2 ottobre 2023, con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., in Resana, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023»;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024 n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022 nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto 2 ottobre 2023 n. 541612, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 236 del 9 ottobre 2023, con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana 31023 (TV), via Fratta, 25, è stata rinnovata la designazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Rilevato che il citato laboratorio con nota del 21 marzo 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 23 aprile 2025 con n. 182841, ha comunicato di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Accertato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2025 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 ottobre 2023 n. 541612;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 2 ottobre 2023 n. 541612, per le quali il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana 31023 (TV), via Fratta 25, è designato, sono sostituite da quelle in allegato al presente decreto;

Art. 2.

La designazione ha validità fino al 20 febbraio 2029, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

La designazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chelab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione designante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione della designazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi per le quali il laboratorio è designato.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento designatorio, in mancanza di essi, la designazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Composizione acidica: acido miristico (C 14:0), acido miristoleico (C 14:1), acido pentadecanoico (C 15:0), acido pentadecenoico (C 15:1), acido palmitico (C 16:0), acido palmitoleico (C 16:1), acido eptadecanoico (C 17:0), acido eptadecenoico (C 17:1), acido stearico (C 18:0), acido oleico (C 18:1), acido linoleico (C 18:2), acido linolenico (C 18:3), acido arachico (C 20:0), acido eicosenoico (C 20:1), acido beenico (C 22:0), acido erucico (C 22:1), acido lignocerico (C 24:0), totale acidi grassi saturi, totale acidi grassi monoinsaturi, totale acidi grassi polinsaturi - Acidic composition: myristic acid (C 14:0), myristoleic acid (C 14:1), pentadecanoic acid (C 15:0), pentadecanoic acid (C 15:1), palmitic acid (C 16:0), palmitoleic acid (C 16:1), heptadecanoic acid (C 17:0), heptadecenoic acid (C 17:1), stearic acid (C 18:0), oleic acid (C18:1), linoleic acid (C18:2), linolenic acid (C18:3), arachidic acid (C 20:0), eicosenoic acid (C 20:1), behenic acid (C 22:0), erucic acid (C 22:1), lignoceric acid (C 24:0), Total satured fatty acids, Total monounsatured fatty acids, Total polyunsatured fatty acids	COI/T.20/Doc n 33/rev 1 2017
Composizione sterolica: 24-metilencolesterolo, 7-deidrocolesterolo, Brassicasterolo, Beta-sitosterolo, Beta-sitosterolo totale, Campestanolo, Campesterolo, Clerosterolo, Colesterolo, Delta-5-avenasterolo, Delta-5,23-stigmastadienolo, Delta-5,24-stigmastadienolo, Delta-7-avenasterolo, Delta-7-campesterolo, Delta-7-stigmastenolo, Delta-7,9(11)-	COI/T.20/ Doc n 26/rev 5 2020

stigmastadienolo, Sitostanolo, Stigmasterolo, Steroli totali, Somma di eritrodiolo e uvaolo - Sterolic composition: 24-methylencholesterol, 7-deidrocholesterol, Brassicasterol, Beta-sitosterol, total Beta-sitosterol, Campestanol, Campesterol, Clerosterol, Cholesterol, Delta-5-avenasterol, Delta-5,23-stigmastadienol, Delta-5,24-stigmastadienol, Delta-7-avenasterol, Delta-7-campesterol, Delta-7-stigmastenol, Delta-7,9(11)-stigmastadienol, Sitostanol, Stigmasterol, Total steroles, Sum of erythrodiol and uvaol	
Estinzione specifica UV: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K - UV specific extinction: K(232), K(262), K(264), K(266), K(268), K(270), K(272), K(274), K(276), Delta K	COI/T.20/Doc n 19/rev 5 2019
Triacilgliceroli con ECN 42 - Triacylglycerol ECN 42	COI/T.20/Doc n 20 /rev 4 2017

25A02578

DECRETO 24 aprile 2025.

Revoca della designazione autorizzata con decreto 19 dicembre 2022 al laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le DOP e la IGP per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visti i regolamenti (CE) del 29 luglio 2022, nn. 2022/2014/UE e 2022/2015/UE che stabiliscono norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a DOP o a IGP, per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori designati;

Visto il decreto 19 dicembre 2022, n. 662081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2023, con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze (50121) via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009, ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che con nota del 22 aprile 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 23 aprile 2025 con n. 182971, il laboratorio Analytical S.r.l. con sede in Firenze ha comunicato di aver richiesto la cancellazione della designazione a suo tempo rilasciata da questa amministrazione;

Ritenuto pertanto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento designatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La designazione autorizzata con decreto 19 dicembre 2022, n. 662081, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 12 del 16 gennaio 2023, al laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze (50121) via Orcagna n. 70, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02583

DECRETO 24 aprile 2025.

Revoca della designazione autorizzata con decreto 19 dicembre 2022 al laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/1993;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 264 dell'11 novembre 2022, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100 e dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 con n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in pari data al n. 195, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025 prot. n. 38839, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento, con decorrenza dal 21 dicembre 2023, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116 in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 19 dicembre 2022, n. 662083, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2023 con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze (50121), via Orcagna n. 70, è stato designato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009, ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Vista la nota 22 aprile 2025, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 23 aprile 2025 con n. 182971, con la quale il laboratorio Analytical S.r.l., sito in Firenze, ha comunicato di aver rinunciato all'accreditamento di ACCREDIA;

Ritenuto che pertanto si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento designatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La designazione autorizzata con decreto 19 dicembre 2022, n. 662083, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 14 gennaio 2023, al laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze (50121), via Orcagna n. 70, per il rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, è revocata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 aprile 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A02584

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 aprile 2025.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza lisdexamfetamina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;
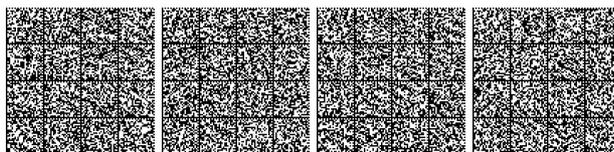
Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti, ivi incluse sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A,B,C,D ed E, dove sono distribuiti i medicinali conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera *a)* e lettera *e)* del testo unico, concernente i criteri di formazione della Tabella I e della Tabella dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 1997: «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1997, n. 72, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 novembre 2007: «Norme concernenti la detenzione e il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all'estero e di cittadini in arrivo sul territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 2007, n. 278;

Tenuto conto che nell'anno 2024 sono pervenuti svariati quesiti sulla sostanza lisdexamfetamina, riferiti ai viaggiatori con medicinali al seguito e alle importazioni di medicinali non registrati in Italia, in assenza di valide alternative terapeutiche;

Considerato che la sostanza lisdexamfetamina è una sostanza di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale ed è un profarmaco della destroamfetamina, presente nella Tabella I e nella Tabella dei medicinali, sezione A del testo unico;

Tenuto conto che tale sostanza non è presente attualmente nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/9090 e pertanto non è soggetta alle misure di controllo previste per i farmaci stupefacenti al seguito del viaggiatore di cui al d.m. 16 novembre 2007 e alle procedure di importazione di cui d.m. 11 febbraio 1997;

Preso atto della nota AIFA del 6 febbraio 2025 che, in riscontro alla nota di richiesta della *ex* Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, del Dipartimento della programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del servizio sanitario nazionale, del 15 gennaio 2025, ha comunicato che in Italia non sono attualmente autorizzati medicinali a base di lisdexamfetamina, mentre in Europa ed in alcuni paesi extra UE esistono diversi medicinali autorizzati per il trattamento del disturbo da *deficit* di attenzione e iperattività (ADHD) e per il trattamento del disturbo da alimentazione incontrollata (BED) e che nel *database* europeo di farmacovigilanza, EudraVigilance — ove sono presenti complessivamente 9283 casi segnalati di cui il 52,4% in territorio EU/EEA e il 47,6% in territorio extraeuropeo —, il 17% delle segnalazioni sono relative a eventi di abuso, dipendenza e sindrome da sospensione, ad essi correlati;

Preso atto della nota della *ex* Direzione generale della salute animale, del Dipartimento della salute umana, della salute animale e dell'ecosistema (*one health*) e dei rapporti internazionali, del 6 marzo 2025, che, in riscontro alla nota di richiesta della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del 13 febbraio 2025, ha comunicato che in Italia non sono in commercio farmaci veterinari autorizzati contenenti lisdexamfetamina e che pertanto detta sostanza non risulta nemmeno presente nell'anagrafica sostanze della banca dati dei medicinali veterinari (BDvet);

Tenuto conto che la lisdexamfetamina è un'amfetamina, principio attivo di un farmaco che, sebbene privo di A.I.C. in Italia, attualmente può circolare sul territorio nazionale senza adeguate misure di controllo, al seguito di viaggiatori o importato come medicinale;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 18 febbraio 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I e nella tabella dei medicinali, sezione A, del testo unico, della sostanza lisdexamfetamina;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 27 marzo 2025, favorevole all'inserimento nella Tabella I e nella Tabella dei medicinali, sezione A, del testo unico, della sostanza lisdexamfetamina;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento della Tabella I e della Tabella dei medicinali sezione A, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla circolazione sul territorio nazionale della sostanza lisdexamfetamina, senza adeguate misure di controllo, al seguito di viaggiatori o importato come medicinale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

lisdexamfetamina (denominazione comune).

2. Nella Tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

lisdexamfetamina (denominazione comune).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2025

Il Ministro: SCHILLACI

25A02580
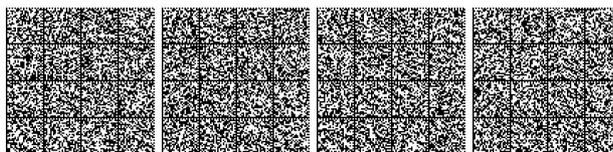
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Evoluzione Welfare società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bologna.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repiubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 2025 n. 12/2025, con il quale la società cooperativa «Evoluzione *welfare* società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bologna - codice fiscale n. 03881751204, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Federica Godoli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Federica Godoli dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1 lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1 lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del cluster suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Federica Godoli, rinunciataria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Evoluzione *welfare* società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bologna - codice fiscale n. 03881751204, la dott.ssa Mara Fini, nata a Bologna, il 21 marzo 1967 (codice fiscale FNIMRA67C61A944C), ivi domiciliata in Corte De' Galluzzi n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02648

DECRETO 23 aprile 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Comunità Aiuto sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata – O.N.L.U.S.», in Verbania.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disoposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 2023, n. 95/2023, con il quale la società cooperativa «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata - O.N.L.U.S.», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 02460510031), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Borrini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 22 novembre 2024, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimesso dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del rag. Giovanni Borrini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del rag. Giovanni Borrini, dimissionario, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Comunità Aiuto Sociale società cooperativa sociale a responsabilità limitata - O.N.L.U.S.», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 02460510031), la dott.ssa Mariella Anfossi, nata a Chieri (TO) il 7 settembre 1971 (codice fiscale NFSMLL71P47C627M), domiciliata in Torino (TO), via Ottavio Revel n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02649

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Moneglia Frontemare Parking – società cooperativa in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 23 marzo 2021 n. 26/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Moneglia Frontemare Parking - società cooperativa in liquidazione» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Emilio Gatto;

Considerato quanto emerge dalla relazione informativa pervenuta in data 26 gennaio 2023, nella quale il commissario liquidatore ha chiesto l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, avendo rilevato uno stato di insolvenza, in quanto sono stati accertati debiti per un importo di circa euro 612.206,86 a fronte di un attivo patrimoniale di circa euro 400.000,00;

Considerato che in data 1° giugno 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha individuato un *cluster* di cinque nominativi di professionisti proposti per l'incarico, selezionati tenuto conto, in via preliminare, dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1, lettera *c)* ed *e)* e, in secondo luogo, dei criteri di cui al punto 1, lettera *g)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, in osservanza di quanto stabilito dal decreto direttoriale del 30 giugno 2023 come modificato dal decreto direttoriale del 23 febbraio 2024;

Tenuto conto che la commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025 ha individuato il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito del *cluster* suddetto;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Moneglia Frontemare Parking - società cooperativa in liquidazione» con sede in Genova (GE) (codice fiscale 02116080991), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rosalba Basini, nata a Genova (GE) il 20 gennaio 1957 (codice fiscale BSNRLB57A60D969J), ivi domiciliata in via G. Mameli n. 158.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02650

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nautilus società cooperativa», in Vibo Valentia, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visti gli articoli 37 e 199 regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2014, n. 74/2014, con il quale la società cooperativa «Nautilus società cooperativa», con sede in Vibo Valentia (codice fiscale 00786630798), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Mauro Damiani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che quest'autorità di vigilanza, dall'analisi delle relazioni semestrali depositate unitamente agli allegati obbligatori, in adempimento alla diffida irrogata con nota del 18 novembre 2020, prot. n. 0263013, ha riscontrato l'utilizzo di modalità di gestione del denaro della liquidatela incompatibili con le procedure concorsuali come quella in esame, improntate ai principi di trasparenza e di evidenza pubblica, quali mancata rendicontazione relativa all'individuazione delle somme tra la chiusura del conto corrente bancario della Cooperativa *in bonis* e l'apertura del conto corrente della liquidatela, la non puntuale informativa ai creditori, prelevamenti e versamenti in contanti, utilizzo di somme della liquidatela per pagamenti di spese non documentate, mancata rendicontazione di quanto incassato a seguito della vicenda della partecipazione in Crescoma S.r.l., dichiarazioni di avvenuti furti nei cantieri della liquidatela non suffragate né dall'elenco dei beni sottratti, né dalle relative denunce all'Autorità giudiziaria;

Vista la diffida irrogata al commissario da questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2022, con la quale venivano chiesti opportuni chiarimenti in merito alle osservazioni rilevate, con annessa documentazione a supporto e che, nel termine concesso, non è pervenuto alcun riscontro da parte dello stesso;

Considerato che le irregolarità rilevate appaiono quali gravi violazioni dei doveri di gestione da parte del dott. Mauro Damiani nel proprio ruolo di commissario liquidatore della procedura;

Tenuto conto che, nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 0183479, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990 e che, nell'ulteriore termine concesso, il commissario liquidatore non ha provveduto a fornire alcun riscontro;

Vista la nota del 27 giugno 2022, con la quale si richiedeva alla Lega nazionale cooperative e mutue di fornire una nuova terna di professionisti idonei ad assumere l'incarico di commissario liquidatore, e che l'associazione non ha dato riscontro nel termine concesso;
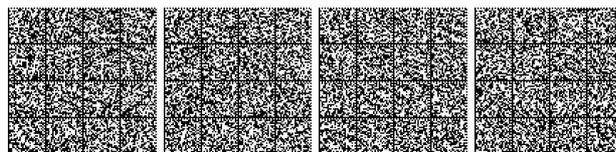
Tenuto conto che il commissario liquidatore in data 30 giugno 2022, oltre i termini concessi, ha richiesto ulteriore proroga per fornire i dovuti chiarimenti, adducendo giustificazioni non supportate da alcuna documentazione;

Ritenuto necessario e urgente provvedere alla revoca del dott. Mauro Damiani dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa ed alla contestuale sostituzione dello stesso;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 25 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna di professionisti segnalata dalla competente Direzione generale, in mancanza della proposizione della terna ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, da parte dell'associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il dott. Mauro Damiani è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Nautilus società cooperativa», con sede in Vibo Valentia, codice fiscale 00786630798.

2. In sostituzione del dott. Mauro Damiani, revocato, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa la dott.ssa Maria Angela Baldo nata il 17 giugno 1962 e residente in Cosenza, alla via Brenta n. 24, codice fiscale BLDMNG62H57D086J.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

25A02802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di travoprost/timololo, «Jokath».

Estratto determina AAM/PPA n. 260/2025 del 18 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: JOKATH.

Confezioni e A.I.C.:

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 contenitore multidose in pp da 2,5 ml - A.I.C. n. 045782012;

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 contenitori multidose in pp da 2,5 ml - A.I.C. n. 045782024.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A. con sede legale in 6, Dervenakion Str. – 15351 - Pallini Attiki - Grecia.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: DK/H/2707/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2022/45

è rinnovata con validità illimitata dalla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 9 gennaio 2023, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e l'etichettatura.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02545
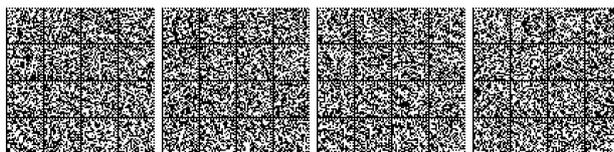
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levodropropizina, «Levotuss 60 mg/10 ml sciroppo in bustina».

Estratto determina AAM/PPA n. 262/2025 del 18 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LEVOTUSS.

Confezione A.I.C.:

«60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine PET/PE/alluminio/PE da 10 ml - A.I.C. n. 026752079;

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino n. 12 - 20122 Milano - Italia - Codice fiscale n. 00791570153;

Procedura: Nazionale

Codice pratica: FVRN/2021/11

con scadenza il 2 luglio 2021 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione come di seguito riportata:

da

«60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine PET/PE/alluminio/PE da 10 ml - A.I.C. n. 026752079;

a

«60 mg/10 ml sciroppo in bustina» 10 bustine PET/PE/alluminio/PE da 10 ml - A.I.C. n. 026752079.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

25A02546

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di itopride cloridrato, «Progit».

Estratto determina AAM/PPA n. 270/2025 del 18 aprile 2025

È autorizzata la variazione di tipo IAIN, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale PROGIT anche nella confezione di seguito indicata:

«50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GH301) - A.I.C. n. 048729089;

Principio attivo: itopride;

Procedura: CZ/H/0947/001/IA/012;

Codice pratica: C1A/2024/3527.

Titolare A.I.C.: Pro.Med.CS Praha A.S. con sede legale e domicilio fiscale in Telčská - 377/1, Michle, 14000 - Praga, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«C»nn classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02547

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di mometasone furoato e olopatadina cloridrato, «Ryaltris».

Estratto determina AAM/PPA n. 272/2025 del 18 aprile 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II B.II.a.3.b.2), modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito per aggiunta del glicerolo e conseguente modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente al medicinale RYALTRIS

Confezioni e A.I.C.:

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 56 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499014;

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 120 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499026;

«25 microgrammi/600 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 240 erogazioni in HDPE con pompa dosatrice - A.I.C. n. 048499038.

Codice di procedura europea: SE/H/2040/01/II/015.

Codice pratica: VC2/2024/647

Titolare A.I.C.: Glenmark Pharmaceuticals S.R.O. con sede legale e domicilio fiscale in Hvezdova 1716/2b, 14078, Praga 4, Repubblica Ceca.
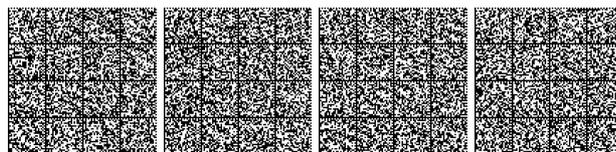
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02548

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tasavos»

Con la determina n. aRM - 80/2025 - 2673 del 2 aprile 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pharmeg S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TASAVOS,

confezione: 044009013 - descrizione: «5 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 044009025 - descrizione: «10 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 044009037 - descrizione: «20 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

confezione: 044009049 - descrizione: «40 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A02612

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca *ex* articolo 22 della legge n. 240/2010

Il giorno 18 marzo 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca *ex* art. 22, legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18 gennaio 2024).

Per l'A.Ra.N. il Presidente, Cons. Antonio Naddeo (firmato).

Per le Organizzazioni sindacali:	Per le Confederazioni:
CISL FSUR (*firmato*)	CISL (*firmato*)
FLC CGIL (*firmato*)	CGIL (*firmato*)
FED. UIL SCUOLA RUA (*non firmato*)	UIL (*non firmato*)
SNALS CONFSAL (*firmato*)	CONFSAL (*firmato*)
FED. GILDA UNAMS (*firmato*)	CGS (*firmato*)
ANIEF (*firmato*)	CISAL (*firmato*)

ALLEGATO

CONTRATTO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUL CONTRATTO DI RICERCA *EX* ART. 22, LEGGE N. 240/2010 (ART. 178, COMMA 1, LETT. G DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Art. 1.

Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano esclusivamente al personale di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall'art. 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79 (di seguito legge n. 240/2010).

3. L'art. 22, al comma 6, della legge n. 240/2010 demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l'individuazione dell'«importo del contratto di ricerca» ivi disciplinato. Conseguentemente al personale di cui al comma 2 non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal CCNL 18 gennaio 2024 nonché dagli altri CCNL del comparto o dell'area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.

4. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Contratto di ricerca

1. L'importo del contratto di ricerca di cui al all'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010 è definito dal singolo ente in ragione dell'impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 22 della legge n. 240/2010.

2. In ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

3 Resta fermo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 240/2010.

4. Ferme restando specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1, dell'art. 22, della legge n. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

25A02610
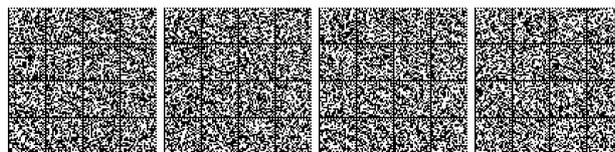
Sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici

Il giorno 18 marzo 2025 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto relativo alla sequenza contrattuale sui collaboratori esperti linguistici di cui all'art. 178, comma 1, lettera *d)* del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024.

Per l'A.Ra.N. il Presidente, cons. Antonio Naddeo (*firmato*).

Per le Organizzazioni sindacali:	Per le Confederazioni:
CISL FSUR (*firmato*)	CISL (*firmato*)
FLC CGIL (*firmato*)	CGIL (*firmato*)
FED. UIL SCUOLA RUA (*non firmato*)	UIL (*non firmato*)
SNALS CONFSAL (*firmato*)	CONFSAL (*firmato*)
FED. GILDA UNAMS (*firmato*)	CGS (*firmato*)
ANIEF (*firmato*)	CISAL (*firmato*)

ALLEGATO

CONTRATTO
RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE SUI COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI
(ART. 178, COMMA 1, LETTERA D DEL CCNL 18 GENNAIO 2024)

Art. 1.
Oggetto, campo di applicazione, effetti

1. Il presente contratto è sottoscritto nell'ambito di una specifica sequenza contrattuale prevista all'art. 178 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019-2021.

2. Le disposizioni del presente contratto si applicano ai collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236 assunto dagli enti di cui all'art. 5, comma 1, punto III del CCNQ 3 agosto 2021.

3. Gli effetti della presente sequenza contrattuale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La sottoscrizione della presente sequenza contrattuale non determina alcun effetto ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro.

5. Con «CCNL 21 maggio 1996» si intende il «CCNL comparto Università quadriennio normativo 1994-1997 - biennio economico 1994-1995» sottoscritto il 21 maggio 1996.

6. Con «CCNL 18 gennaio 2024» si intende il «CCNL del comparto istruzione e ricerca, periodo 2019-2021» sottoscritto il 18 gennaio 2024.

Art. 2.
Trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla tabella C2 - Università del CCNL 18 gennaio 2024, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022 è incrementato di euro 87,71 mensili per tredici mensilità.

2. L'incremento di cui al comma 1 assorbe, fino a concorrenza del suo intero ammontare, il trattamento integrativo di Ateneo di cui all'art. 51, comma 3, del CCNL 21 maggio 1996, in godimento alla medesima data di cui al comma 1.

3. Per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022:

il nuovo stipendio tabellare annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici è pari ad euro 17.000,00 annui lordi per dodici mensilità per 500 ore effettive annue, cui si aggiunge la tredicesima mensilità;

il trattamento integrativo in godimento è ridotto, per effetto del riassorbimento di cui al comma 2, nei casi in cui esso risulti maggiore dell'incremento di cui al comma 1 ovvero azzerato nei casi in cui esso risulti minore o uguale rispetto al predetto incremento.

4. L'assunzione può avvenire anche per un monte ore annuo effettivo superiore o inferiore alle 500 ore, comunque non inferiore alle 250 ore annue, fermo restando il valore della quota oraria ottenuta dividendo il trattamento economico di cui al comma 3 per 500.

25A02611

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Forza del Popolo»

STATUTO DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DI FORZA DEL POPOLO

INDICE

Capo I
DENOMINAZIONE E SIMBOLO, SEDE LEGALE, CARATTERE, SCOPO, FINALITÀ, PRINCIPI

Art. 1.
Denominazione e simbolo

È costituito il partito politico denominato «Confederazione nazionale di Forza del popolo», anche inteso come «Confederazione nazionale delle Federazioni regionali delle Associazioni politiche di base di Forza del popolo», anche semplicemente indicato come «Confederazione» o «Partito», anche semplicemente inteso come «Forza del popolo», quest'ultima denominazione da spendere e da inserire in via preferenziale nella comunicazione sociale e sulle liste delle competizioni elettorali.

Il partito è contraddistinto dal simbolo, come risultante dalla rappresentazione grafica che si trova in calce al presente statuto e che ne è parte integrante, così descritto: «Cerchio perfetto con colore blu predominante con inscritto «fdp», acronimo di Forza del popolo, in bianco e sotto inscritto per esteso «FORZA DEL POPOLO» con baffo rosso decorativo in basso a destra; tutto inserito all'interno di decorazione rossa e verde, intermezzata da fondo bianco e perimetro esterno in blu». Il segretario generale è titolare, in qualità di legale rappresentante del partito, del simbolo e della denominazione del partito, rilascia in qualunque ambito le autorizzazioni per il loro uso, le revoca, diffida all'utilizzo non autorizzato.

Art. 2.
Sede legale

Il partito Forza del popolo ha sede legale a Ravanusa (AG), in piazza Goffredo Mameli n. 24.

Art. 3.
Carattere, scopo, finalità, principi

Il partito ha carattere volontario, non ha scopo di lucro, unisce in associazione politica nazionale tutti gli iscritti alle associazioni politiche di base (generalmente, su base comunale) che si propongono di promuovere iniziative politiche e amministrative di qualunque livello ed hanno sottoscritto il manifesto dell'originario movimento politico «Forza del popolo» e che siano convergenti in Federazioni regionali o interregionali che a loro volta abbiano sottoscritto il manifesto di Forza del popolo, quest'ultimo conservato presso la sede dell'associazione e pubblicato sul sito internet ufficiale della stessa. Il partito trova i suoi principi ispiratori nel manifesto di Forza del popolo e si prefigge di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione. Il partito si fonda sul principio di uguaglianza formale e sostanziale, secondo lo spirito degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tale principio guida sia la partecipazione alle cariche interne sia la partecipazione alle candidature per gli organismi elettivi locali, regionali, nazionali. Il partito non partecipa ad elezioni europee. Forza del popolo garantisce ai propri iscritti pari opportunità tra i generi e non consente né tollera alcuna differenza di trattamento riguardo ai diritti e ai doveri che i predetti saranno tenuti a osservare nei confronti del partito. Forza del popolo assicura, a tal fine, che i propri organi interni siano rappresentati da un numero non inferiore al trenta percento per ciascun genere uomo/donna. Allo stesso modo, il partito non pone limite alcuno alla partecipazione politica e organizzativa di ciascuno anche con riferimento all'appartenenza a minoranze linguistiche, religiose, culturali.

Art. 4.
Struttura confederale del partito

La struttura del partito è di tipo confederale ed implica che: i tesserati che abbiano interesse a svolgere attività e/o militanza, quindi alla partecipazione diretta alla vita del partito, siano attivi in una associazione politica di base (APB), equivalente ad una sezione territoriale del partito;

le APB di una regione, o gruppo di regioni, siano coordinate in una Federazione regionale o interregionale;

le Federazioni regionali o interregionali siano articolazioni della Confederazione nazionale, denominata Forza del popolo, che è il partito.

Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attività dell'Assemblea generale.

Art. 5.
Rappresentanza di genere e delle minoranze

Il partito promuove, attraverso azioni positive, l'obiettivo di garantire un'adeguata partecipazione dei soggetti di genere diverso alla vita del partito. Tutti gli organi collegiali, compreso il comitato politico nazionale, dovranno essere composti, nei limiti delle candidature presentate, da almeno un terzo dei suoi componenti di genere diverso. Almeno un terzo delle vice-presidenze degli organi collegiali deve essere attribuito al genere meno rappresentato. Nel Comitato politico nazionale il numero dei componenti di ciascun genere uomo/donna non può essere inferiore al trenta per cento del totale. Forza del popolo assicura che i propri organi interni a qualunque livello siano rappresentati da un numero non inferiore al trenta percento per ciascun genere uomo/donna. Il partito adotta un sistema proporzionale di elezione per tutti gli organi non esecutivi, assicurando così la rappresentanza delle minoranze, qualora presenti. Ciò avviene nel collegio sindacale, nei dipartimenti tematici e nel collegio di garanzia. Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi: fatta eccezione per le elezioni di organi monocratici, ogni votante può indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a tre. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione e nel caso di nuova parità viene scelto il candidato più anziano. Non è previsto alcun *quorum* minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale così eletto il rapporto tra il numero dei candidati e quello delle candidate non rispetti il *quorum* minimo di un terzo del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procederà alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo più rappresentato, sostituendoli con il più votato o la più votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, uomini o donne, meno rappresentato.
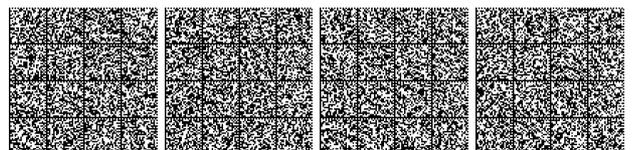
Capo II
ORGANI DELIBERATIVI, ESECUTIVI, DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Art. 6.
Tesseramento, qualifica di soci e composizione dell'Assemblea generale

Sono soci del partito coloro che, in possesso della cittadinanza italiana, al compimento del diciottesimo anno di età, condividono finalità e principi del manifesto di Forza del popolo e di questo statuto nel rispetto del decreto-legge n. 149/2013, della Costituzione italiana e dell'ordinamento dell'Unione europea, e che ne facciano richiesta secondo le modalità di seguito indicate. Il tesseramento è consentito anche a stranieri residenti in Italia con diritto di elettorato attivo in Italia in occasione di elezioni amministrative. La richiesta di tesseramento vale come adesione ai principi, agli scopi e alle finalità del partito. Il tesseramento è individuale e ha valore per l'anno corrente della richiesta di iscrizione fino al trentuno dicembre. La forma del tesseramento familiare è consentita per ragioni di semplificazione, tuttavia l'iscrizione, anche in tale forma, rimane a titolo individuale. Il numero dei soci è illimitato. Non vi è distinzione in termini di diritti e di doveri tra soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del partito. Il socio fondatore può fregiarsi di tale status. Sono soci ordinari coloro i quali si sono tesserati successivamente alla fondazione del partito e che, al pari dei fondatori, si impegnano a contribuire all'attuazione dei principi statutari mediante la propria personale e gratuita collaborazione. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati rivolta in forma libera al segretario dell'Assemblea nazionale o a suo delegato. L'accettazione della domanda di ammissione è deliberata automaticamente se non interviene nel termine di trenta giorni dalla domanda un diniego motivato del segretario dell'Assemblea nazionale o di suo delegato. In caso di diniego, l'interessato viene entro trenta giorni informato con comunicazione scritta; l'interessato entro trenta giorni dalla comunicazione può chiedere al presidente dell'Assemblea nazionale di essere ascoltato entro trenta giorni dalla richiesta per fornire chiarimenti sulle motivazioni che lo hanno spinto a chiedere il tesseramento. A seguito di audizione dell'interessato, il presidente dell'assemblea entro trenta giorni dall'audizione formula proposta motivata di iscrizione o motiva le ragioni per il rigetto dell'istanza. La proposta del presidente dell'Assemblea nazionale è comunicata al diretto interessato e all'Assemblea nazionale, che alla prima riunione utile, comunque entro il termine di trenta giorni, decide a maggioranza dei voti dei presenti per l'accoglimento della richiesta di iscrizione o per il suo rigetto. Decorsi trenta giorni senza pronuncia dell'Assemblea nazionale, la richiesta deve intendersi accolta. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Con la richiesta di tesseramento, l'iscritto accetta di essere registrato nel libro soci del partito, denominato registro del tesseramento, che costituisce l'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede del partito, che si impegna al rispetto delle norme in materia di *privacy*, fatte salve le disposizioni di legge in materia di trasparenza dei partiti. Dopo il primo tesseramento, non va ripetuta ulteriore richiesta di iscrizione per gli anni successivi. Il tesseramento si intende rinnovato tacitamente con il pagamento della quota sociale per l'anno successivo, che equivale a conferma della volontà di restare tesserato del partito.

La qualità di iscritto, sia per i soci fondatori che per i soci ordinari, si perde nei seguenti casi:

a) recesso volontario del tesserato, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al presidente dell'Assemblea generale;

b) in caso di morte;

c) per decadenza automatica a seguito di mancato versamento della quota di iscrizione annuale;

d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del partito o comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel partito.

La perdita della qualità di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Art. 7.
Trattamento dei dati personali

La protezione dei dati personali è assicurata in conformità di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. Forza del popolo non raccoglie dati sensibili, né attraverso siti internet né di presenza. La tutela dei dati inseriti dall'utente attraverso formulari su siti internet del partito, ad esempio in occasione di campagne sociali, è sotto la responsabilità esclusiva del segretario generale. In ogni caso, la richiesta dei dati è limitata a dati personali (generalità) e non si estende mai a dati sensibili (stato di salute, orientamento religioso, eccetera). La tutela dei dati personali di chi rivolge istanza di tesseramento al partito politico è sotto la responsabilità esclusiva del suo legale rappresentante, quindi del segretario generale. Questi dati non possono essere ceduti, per nessuna ragione, a terzi. Per il tesseramento sono richiesti soltanto i seguenti dati personali: cognome, nome, città di residenza o di domicilio, telefono ed e-mail. In occasione della prima votazione interna a cui partecipa un nuovo tesserato, questi viene censito presso un ufficio elettorale interno della confederazione con compilazione e firma di un modulo nelle mani di apposito delegato del segretario generale (il cui nominativo è indicato sul sito internet del partito). Con il censimento il tesserato autorizza all'uso del proprio codice fiscale al solo fine di effettivo inserimento nella compagine sociale per la regolare gestione dei libri sociali e per la validità delle delibere assembleari. Il tesserato viene sempre informato che il responsabile del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante *pro tempore* del partito, che può delegare altri responsabili (indicati sul sito ufficiale del partito) e che può esercitare i propri diritti con raccomandata indirizzata alla sede legale o con e-mail all'indirizzo *privacy*@forzadelpopolo.org e PEC forzadelpopolo@pec.it - a cui rivolgersi per informazioni o per richiedere l'immediata cancellazione dei propri dati personali. Con il tesseramento, l'iscritto acconsente all'inserimento in gruppi telematici per le attività sociali previamente comunicate sul sito ufficiale del partito.

Art. 8.
Diritti e doveri degli iscritti. Modalità di partecipazione alle attività di partito

Gli iscritti al partito hanno diritto di:

concorrere alla formazione della proposta politica e alla sua attuazione mediante l'elezione diretta del segretario e degli organi elettivi previsti dal presente statuto;

essere informati ai fini di una partecipazione consapevole e attiva alla vita del partito;

essere coinvolti nei processi decisionali;

proporre iniziative politiche, culturali e sociali;

proporre la propria candidatura alle cariche elettive interne se iscritti da almeno un anno;

proporre la propria candidatura per la partecipazione alle consultazioni elettorali se iscritti da almeno un anno;

ricorrere all'organismo di garanzia qualora si ritengano violate le norme del codice civile, del presente statuto o altre fonti di rango inferiore.

Gli iscritti al partito hanno il dovere di:

contribuire al finanziamento del partito attraverso il versamento della quota annuale di iscrizione;

partecipare attivamente alla vita democratica del partito;

contribuire a diffondere la proposta politica del partito;

rispettare lo statuto e le regole interne del partito.

In virtù dell'art. 1 della vigente legge n. 17/1982, nonché, dell'art. 18, comma 2 della Costituzione italiana, non sono ammissibili soggetti appartenenti ad associazioni che comportino un vincolo di obbedienza assunto in forme solenni, salvo che l'appartenenza si sia conclusa da almeno cinque anni prima della data di iscrizione al partito. Il giuramento professionale e il giuramento per l'assunzione di una funzione pubblica non sono ostativi all'iscrizione al partito. L'inosservanza di quanto precede comporta l'espulsione dal partito, previo accertamento della circostanza mediante procedimento disciplinare. Gli iscritti hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione di tutti gli organi istituzionali delle associazioni di base, dei coordinamenti regionali e della Confederazione stessa. Soltanto gli iscritti possono avere cariche nel partito. Gli iscritti hanno il dovere del rispetto, della correttezza, della lealtà nei confronti degli altri iscritti e degli ideali del partito, come sanciti nel manifesto di Forza del popolo. Le mancanze a tali doveri possono costituire materia di giudizio innanzi al Collegio nazionale di garanzia su istanza di altri iscritti.

Art. 9.
Organi nazionali e periferici del partito

Sono organi nazionali del partito:

l'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo;

il presidente dell'Assemblea generale;

l'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;

il presidente dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;

il segretario dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;

il segretario politico nazionale (o segretario generale);

il tesoriere nazionale;

il collegio sindacale;

il Collegio nazionale di garanzia;

il presidente di Confederazione;

il Comitato politico nazionale.

Sono organi periferici del partito:

la Federazione regionale, equivalente ad un coordinamento regionale;

l'Associazione politica di base (APB), equivalente ad una sezione territoriale.

Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attività dell'Assemblea generale.

Art. 10.
L'Assemblea generale

L'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo è da intendere quale assemblea dei soci ed è l'organo associativo permanente sovrano costituito da tutti gli iscritti. L'Assemblea generale si riunisce su base nazionale, anche attraverso piattaforme informatiche, o su base regionale in seduta diffusa, anche asincrona, attraverso le Associazioni politiche di base.

L'Assemblea generale è convocata dal presidente dell'Assemblea generale in via ordinaria almeno una volta ogni semestre con comunicazione inviata attraverso posta elettronica o ordinaria, e in ogni modalità idonea a portare la convocazione a conoscenza degli aventi diritto alla partecipazione, almeno trenta giorni prima dell'assemblea stessa.

Tale cadenza minima è valevole anche per tutte le altre assemblee territoriali. Una convocazione annua deve avere natura politico-congressuale per la conferma o per la definizione degli obiettivi politici e della modalità per il loro raggiungimento. L'altra convocazione annua riguarda l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza, nonché sulla programmazione delle attività e sulle proposte del Comitato politico nazionale e dell'Assemblea nazionale dei delegati. Nelle deliberazioni per l'approvazione dei bilanci e quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto. Non è stabilito *quorum* per l'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza semplice degli intervenuti votanti.

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal presidente dell'Assemblea generale, *motu proprio* o su richiesta:

del presidente dell'Assemblea nazionale dei delegati delle Federazioni regionali;

del segretario politico nazionale;

di una Federazione, nella persona del rispettivo presidente;

di cento iscritti di qualunque APB (anche di APB diverse) quando si intenda porre in discussione questioni tali da rendere opportuna l'acquisizione di un voto di indirizzo politico da parte della generalità degli iscritti.

L'Assemblea generale elegge:

il presidente dell'Assemblea generale;

il presidente dell'Assemblea nazionale;

il segretario politico nazionale;

il tesoriere nazionale;

il presidente del Collegio nazionale di garanzia;

il presidente di Confederazione.

Per l'elezione delle predette cariche, l'Assemblea generale non ricorre al voto elettronico.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

a) discutere e deliberare sul bilancio preventivo, sul rendiconto e sulle relazioni del Comitato politico nazionale;

b) eleggere le cariche sociali come sopra indicate;

c) deliberare sulle linee di politica generale, attraverso l'approvazione di atti di indirizzo politico, votati di presenza in forma scritta e con voto palese negli appositi uffici elettorali;

d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto o del simbolo;

e) deliberare sullo scioglimento del partito;

f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Comitato politico nazionale; da una Federazione, nella persona del rispettivo presidente; o da cento iscritti di qualunque APB (anche di APB diverse), quando si intenda porre in discussione questioni tali da rendere opportuno acquisire il voto di indirizzo politico della generalità degli iscritti.

Per il funzionamento delle articolazioni periferiche si applica con estensione analogica la disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto che regolano le attività dell'Assemblea generale.

Art. 11.
Il presidente dell'Assemblea generale

Il presidente dell'Assemblea generale presiede l'Assemblea generale degli iscritti, è garante di ultima istanza per il rispetto dei meccanismi democratici interni, è portavoce nazionale di diritto per quanto attiene all'organizzazione del partito e siede di diritto nel Comitato politico nazionale. Il presidente dell'Assemblea generale è eletto da quest'ultima per cinque anni a maggioranza semplice senza *quorum*. Il presidente dell'Assemblea generale è garante interno nel partito per il rispetto della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali. Il responsabile legale della protezione dei dati personali è il segretario generale. Il presidente dell'Assemblea generale è soggetto alla disciplina indicata dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 12.
Deliberazioni dell'Assemblea generale che impegnano il partito

L'Assemblea generale è l'unico organo che può impegnare la linea del partito. In via ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando partecipano la metà degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, relative alle modifiche dello statuto, della denominazione e del simbolo, dello scioglimento e della devoluzione del patrimonio, sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in seconda convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio non ha diritto di voto il tesoriere nazionale ed il segretario politico nazionale. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli organi politici i componenti di tali organi non hanno diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano e in forma palese. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale. Il presidente, anche su istanza di singoli tesserati, formula preventivamente l'ordine del giorno, che può comprendere dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. È sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilità di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni. Le modalità di decisione sono le seguenti: dopo la redazione dell'atto di convocazione in forma scritta dell'Assemblea generale, che contiene indicazione di luogo, data, ora, quesiti e generalità dei candidati alle cariche statutarie, il presidente dell'Assemblea generale, attraverso ogni mezzo idoneo per il raggiungimento dello scopo, comunica a ciascun iscritto la convocazione medesima, con indicazione dettagliata dell'ordine del giorno, ed indica gli eventi, anche in via telematica, in cui avviene la discussione, nonché l'ubicazione dei seggi elettorali, costituiti dalle Associazioni politiche di base attraverso le Federazioni, ove recarsi per esprimere in forma scritta il proprio voto. Il Collegio nazionale di garanzia è garante delle operazioni elettorali. Le risultanze delle consultazioni sono riportate in verbali di ciascuna Federazione, che raccolgono le segnalazioni di tutte le APB di ciascuna Federazione in un unico documento chiamato «Verbale federale delle operazioni di voto - Federazione "nome della federazione"». Ciascun presidente di Federazione trasmette il proprio

verbale al presidente dell'Assemblea nazionale che provvede senza indugio a collazionare *in unum* i verbali di tutte le Federazioni, così costituendo il documento chiamato «Verbale generale delle operazioni di voto». Il presidente dell'Assemblea nazionale invia senza indugio il «Verbale generale delle operazioni di voto» al presidente dell'Assemblea generale, al segretario generale e, attraverso ciascun presidente di Federazione, a tutti i membri dell'Assemblea nazionale. Ciascun membro dell'Assemblea nazionale potrà porre in rilievo osservazioni entro quarantotto ore. In tal caso, le osservazioni andranno unite al «Verbale generale delle operazioni di voto». Spirato il termine per le osservazioni, il presidente dell'Assemblea nazionale, entro le successive ventiquattro ore attesterà la conclusione delle operazioni elettorali, informando senza indugio il presidente dell'Assemblea generale, che proclamerà gli eletti o darà attuazione o trasmetterà agli organi competenti le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale. È ammesso a chiunque tra i tesserati che abbia interesse diretto il ricorso al Collegio nazionale di garanzia per richiedere in forma libera l'annullamento delle deliberazioni assunte che abbiano compromesso il suo effettivo diritto di partecipazione. Parimenti, è ammesso ricorso a chiunque tra i tesserati evidenzi violazioni di carattere generale in grado di compromettere l'interesse legittimo ad una gestione interna del partito conforme a questo statuto. La presentazione del ricorso non sospende le decisioni adottate. Il ricorso viene deciso, previa audizione del ricorrente, senza indugio, garantendo al ricorrente il diritto, su sua richiesta, a comparire entro il termine di otto giorni innanzi all'Assemblea generale per argomentare le proprie ragioni. I ricorsi aventi carattere personale vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. È ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. I ricorsi aventi carattere di interesse collettivo vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. Entro il successivo termine di otto giorni, il ricorrente ha il diritto di convertire in mozione congressuale i motivi del suo ricorso. La conversione in mozione congressuale viene comunicata dal presidente dell'Assemblea generale a tutti gli iscritti, con invito ad esprimersi in senso favorevole o contrario in forma scritta. Se detta mozione riceve il sostegno di almeno cento tesserati, viene convocato Congresso nazionale per la discussione generale. Non sussiste in Assemblea generale differenza alcuna nel diritto di partecipazione tra soci fondatori e soci ordinari. È ammesso lo svolgimento dell'assemblea anche in videoconferenza mediante idonea piattaforma, purché l'assemblea non sia convocata per deliberare. Le modalità di accesso, di verifica dei partecipanti e di esercizio del diritto di voto verranno indicate nella convocazione dell'assemblea stessa. All'assemblea partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa prima della data fissata per la riunione dell'assemblea. L'Assemblea generale, in quanto sovrana, è competente in via esclusiva a deliberare a maggioranza dei due terzi dei votanti le modifiche statutarie, la denominazione del partito e il relativo emblema. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Non è consentita la delega del voto. Non sono ammessi voti per corrispondenza. Nelle assemblee in presenza, le deliberazioni possono essere assunte con votazione per alzata di mano, salvo che venga richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno il dieci percento dei presenti. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Assemblea generale o, in sua assenza dal presidente dell'Assemblea nazionale. Con atto motivato, il presidente dell'Assemblea generale può disporre che l'assemblea sia presieduta e diretta dal segretario generale. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale.

Art. 13.
L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale dei delegati delle federazioni è organo esecutivo, di coordinamento, non ha funzione di indirizzo politico ed è costituita da tutti i membri dei coordinamenti regionali, secondo un rapporto di delegazione tra le associazioni di base (coordinamenti comunali) e le federazioni (coordinamenti regionali), costituito da ciascun rappresentante di ogni associazione di base, nonché da un delegato per ogni dieci iscritti ad ogni associazione di base, a cui si aggiungono le figure operative di carattere nazionale che risiedono legalmente sul territorio regionale. L'Assemblea nazionale è soggetta alla sovranità dell'Assemblea generale e di quest'ultima è organo strumentale, operativo ed esecutivo attraverso i propri delegati. L'Assemblea nazionale elegge a maggioranza semplice dei votanti, a scrutinio palese, il proprio segretario, che rimane in carica per cinque anni ed è rieleggibile. Tutte le operazioni devono essere verbalizzate. L'Assemblea nazionale vaglia e risponde alle note, mozioni o richieste di carattere organizzativo a qualunque titolo pervenute all'attenzione del suo presidente; coordina le attività culturali, politiche e sociali sui territori; assiste e coordina le Federazioni e le Associazioni politiche di base sui territori in occasione di consultazioni elettorali o referendarie; ne stimola e monitora le attività; organizza gli uffici elettorali per le votazioni dell'Assemblea generale e ne dirige le attività d'intesa con il Collegio nazionale di garanzia. Ogni iniziativa di carattere organizzativo dell'Assemblea nazionale deve essere comunicata per iscritto dal suo presidente al segretario politico nazionale, che ne fa rapporto all'Assemblea generale. L'Assemblea nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche in forma telematica, a livello consultivo, operativo e deliberativo. Nel caso di deliberazione su aspetti meramente organizzativi, è obbligatoria la registrazione audio o video della seduta, da mettere a disposizione dell'Assemblea generale. I delegati vengono eletti a maggioranza semplice dei presenti presso le associazioni politiche di base secondo le regole assembleari indicate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto per l'Assemblea generale e nel rispetto dell'art. 5 di questo statuto, durano in carica un anno e sono rinnovabili di anno in anno senza alcun limite.

Art. 14.
Deliberazioni dell'Assemblea nazionale

Per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale si applicano le forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, in quanto compatibili, con le seguenti distinzioni. L'Assemblea nazionale in via ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando partecipano la metà degli aventi diritto al voto e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti espressi. Le deliberazioni sono assunte normalmente con votazione per alzata di mano o con dichiarazione verbale e in forma palese. Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale, a cui si allega la registrazione audio disposta dal segretario dell'Assemblea nazionale. Il presidente dell'Assemblea nazionale, anche su istanza di singoli delegati, formula preventivamente l'ordine del giorno, che può comprendere dibattiti su questioni politiche, mozioni e deliberazioni. È sempre inserito quale ultimo punto all'ordine del giorno le «varie ed eventuali», da discutere solo al termine dei precedenti punti, e con l'impossibilità di procedere nello stesso ad altro che a discussioni politiche, senza atti aventi conseguenze politiche o giuridiche, quali mozioni o deliberazioni. Ad ogni assemblea va data lettura sommaria del verbale dell'assemblea precedente e dato rilievo di non intervenuta opposizione. È ammesso a chiunque tra i delegati che abbia interesse diretto il ricorso al Collegio nazionale di garanzia per richiedere in forma libera l'annullamento delle deliberazioni assunte che abbiano compromesso il suo effettivo diritto di partecipazione. Parimenti, è ammesso ricorso a chiunque tra i delegati evidenzi violazioni di carattere generale in grado di compromettere l'interesse legittimo ad una gestione interna del partito conforme a questo statuto. La presentazione del ricorso non sospende le decisioni adottate. Il ricorso viene deciso, previa audizione del ricorrente, senza indugio, garantendo al ricorrente il diritto, su sua richiesta, a comparire entro il termine di otto giorni innanzi all'Assemblea generale per argomentare le proprie ragioni. I ricorsi aventi carattere personale vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. È ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. I ricorsi aventi carattere di interesse collettivo vengono decisi dal Collegio nazionale di garanzia entro giorni otto. Entro il successivo termine di otto giorni, il delegato ricorrente ha il diritto di convertire in mozione congressuale i motivi del suo ricorso. La conversione in mozione congressuale viene comunicata dal presidente dell'Assemblea nazionale al presidente dell'Assemblea generale e da questi ultimo a tutti gli iscritti, con invito ad esprimersi in senso favorevole o contrario in forma scritta. Se detta mozione riceve il sostegno di almeno cento tesserati, viene convocato Congresso nazionale per la discussione generale.

Art. 15.
Il presidente dell'Assemblea nazionale

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto dall'Assemblea generale senza *quorum* e a maggioranza semplice e dura in carica per cinque anni. Non è dotato di poteri propri, ponendosi al contempo come garante e come capo della segreteria tecnica del comitato politico nazionale, che tramite il suo ufficio di presidenza ne impartisce compiti e attività.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale nei seguenti casi:

1) alla scadenza quinquennale;
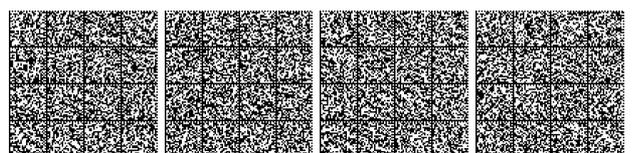
2) per la predisposizione di bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea generale;

3) se lo richiede il segretario politico nazionale (segretario generale);

4) se lo richiede il presidente dell'Assemblea generale;

5) se lo richiedono almeno dieci delegati di qualunque Federazione (anche diverse);

6) se lo richiede il presidente del Collegio di garanzia;

7) per eleggere il segretario dell'Assemblea nazionale;

8) ordinariamente per la programmazione dell'azione politica.

Il presidente dell'Assemblea nazionale può nominare a sua discrezione quali componenti dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale fino a venti tesserati. Dette nomine sono strettamente di carattere fiduciario. All'interno dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale, il presidente può nominare un vice presidente vicario e due vice-presidenti. In mancanza, e in caso di impedimento del presidente, le funzioni del presidente vengono assunte *ad interim* dal più anziano dei coordinatori regionali.

Art. 16.
Il segretario dell'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale vota il suo segretario, eletto a maggioranza semplice dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario nazionale dura in carica per cinque anni, rinnovabili attraverso nuova votazione. Il segretario dell'Assemblea nazionale svolge funzioni di coordinamento politico sui territori ed è esponente politico di rilievo nazionale. In tale veste, è portavoce nazionale del partito e siede nel Comitato politico nazionale, del cui Ufficio di presidenza è membro di diritto.

Art. 17.
Il segretario politico nazionale (o segretario generale)

Il segretario politico nazionale è il legale rappresentante del partito ed è il destinatario delle notifiche presso l'indirizzo della sede legale. Il segretario generale è il «capo politico», attua l'indirizzo politico votato a maggioranza dall'Assemblea generale, è il principale portavoce nazionale del partito e può delegare altri portavoce. Assume le funzioni di segretario generale. È legalmente responsabile di tutte le attività del partito per il rispetto della normativa a tutela della *privacy*. I candidati alla Segreteria politica rendono nota la propria candidatura attraverso una relazione scritta da porre all'attenzione dell'Assemblea generale. È eletto per cinque anni, rinnovabili, dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario generale può nominare fino a tre vicesegretari all'interno del Comitato politico nazionale, di cui uno con funzioni vicarie. Il segretario generale assegna le funzioni di governo del partito ai componenti del Comitato politico nazionale, nominando i responsabili dei dipartimenti tematici. Il segretario generale nomina all'interno del Comitato politico nazionale un segretario con funzioni meramente di gestione degli atti amministrativi e dell'archivio generale del partito.

Art. 18.
Il tesoriere nazionale

Il tesoriere è eletto, tra i tesserati, dall'Assemblea generale a maggioranza semplice dei votanti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Dura in carica cinque anni, rinnovabili. Il tesoriere tiene la contabilità e sovraintende alle questioni economico-finanziarie, riferendo alle Federazioni attraverso l'Assemblea nazionale. Partecipa al Comitato politico nazionale, senza diritto di voto, per le questioni di sua competenza. Il tesoriere nazionale ha tutti i poteri necessari alla gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali del partito. Ha potere di firma per l'attivazione di conti correnti. Il tesoriere nazionale agisce secondo le direttive del segretario politico nazionale, in conformità delle linee guida programmatiche indicate dal comitato politico nazionale e dei bilanci approvati dall'Assemblea generale. Il tesoriere nazionale può nominare un suo vicario fiduciario tra i componenti del Comitato politico nazionale. In mancanza, e in caso di impedimento, le funzioni del tesoriere vengono assunte *ad interim* dal presidente dell'Assemblea nazionale. Il tesoriere nazionale coordina i tesorieri federali, assicura l'unità di intenti nella gestione delle risorse e la loro equanime distribuzione sui territori, vigila sul rispetto delle norme generali contabili e fiscali e di quelle interne al partito, promuove la massima efficacia ed efficienza della spesa. Il tesoriere nazionale può essere coadiuvato a sua discrezione da altri componenti del Comitato politico nazionale. Al tesoriere è conferito il potere di riscuotere eventuali contributi finanziari dovuti a titolo di concorso alle spese elettorali, ai sensi delle leggi vigenti e di rilasciarne quietanza nelle forme richieste.

Art. 19.
Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre titolari, di cui uno è il presidente, più due supplenti. L'Assemblea nazionale elegge, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, il collegio sindacale, indicandone il presidente e assicurando che la maggior parte del collegio, ossia due titolari più un supplente, appartengano ad eventuali minoranze in Assemblea generale. Il collegio sindacale attua il controllo democratico sulla gestione delle risorse finanziarie ed esterna le risultanze del controllo nelle relazioni che accompagnano i bilanci. I membri del collegio hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione. I membri del collegio durano in carica cinque anni, rinnovabili. Ricorrendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore sulla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149), il segretario generale incarica una società di revisione o revisori contabili iscritti nel relativo albo professionale per la certificazione dei bilanci e/o del rendiconto annuale del partito e di quant'altro previsto dalla legge.

Art. 20.
Il Collegio nazionale di garanzia

Il Collegio nazionale di garanzia è composto dal suo presidente, coadiuvato da tre vice-presidenti nazionali nominati dallo stesso Presidente su base strettamente fiduciaria tra i tesserati che può in qualunque momento revocare, e da ventuno componenti designati dall'Assemblea nazionale che li elegge a maggioranza semplice per cinque anni, assicurando che un terzo di essi appartengano ad eventuali minoranze in Assemblea generale e nel rispetto della dovuta rappresentanza di genere. Il presidente del Collegio nazionale di garanzia viene eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza semplice senza alcun *quorum*, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il presidente del Collegio nazionale di garanzia dura in carica per cinque anni, rinnovabili. Il Collegio nazionale di garanzia è organo collegiale giudicante di disciplina interna rispetto ai valori del manifesto di Forza del popolo, alle norme del presente statuto e alle norme interne del partito. Ad esso possono essere demandate anche funzioni consultive, su richiesta degli organi nazionali e periferici, nonché funzioni interpretative del manifesto e delle norme dell'ordinamento interno su motivata richiesta di qualunque iscritto. Il collegio in funzione giudicante agisce sia come organo giudicante di grado unico, quando è adito dagli organi nazionali del partito per dirimere questioni insorte tra organi nazionali; sia come organo giudicante di primo grado su questioni disciplinari, sia come organo giudicante di secondo grado in sede di reclamo. In primo grado, si riunisce e decide in collegio di tre componenti estratti a sorte tra i ventuno secondo le norme indicate nel capo V del presente statuto. In secondo grado, si riunisce e decide in collegio di sette componenti estratti a sorte. Alle decisioni a seguito di reclamo non partecipano i componenti del collegio che hanno deciso in prima istanza. Su questioni che non siano di carattere collegiale, il Collegio di garanzia decide secondo diritto collegialmente a maggioranza assoluta, con voto palese. In tutti i casi, nel verbale in cui viene riportata la decisione deve risultare il voto di ognuno dei componenti, anche in caso di astensione. I verbali del collegio sono accessibili da parte di ogni iscritto, oltre che dalle parti interessate. Il Collegio nazionale di garanzia, d'intesa con il presidente dell'Assemblea generale, dell'Assemblea nazionale e del Comitato politico nazionale, è responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione delle consultazioni elettorali interne dell'Assemblea generale. Il presidente dell'Assemblea generale ha diritto di accesso a tutti i documenti del Collegio nazionale di garanzia e rapporta costantemente all'Assemblea generale attraverso la Gazzetta a cadenza periodica del partito pubblicata sul sito internet ufficiale. Le misure disciplinari, il procedimento disciplinare, le procedure di composizione conciliativa dei conflitti, le attività del collegio di garanzia con riferimento a commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi sono indicate dal capo V di questo statuto. La sede del Collegio nazionale di garanzia è presso la sede legale del partito, con domicilio digitale PEC: collegionazionaledigaranzia-fdp@pec.it
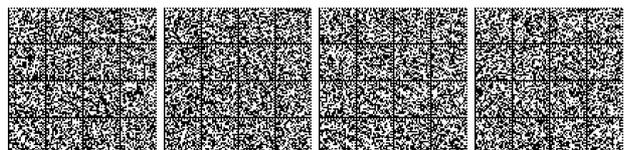
Art. 21.
Il presidente di Confederazione

Il presidente di Confederazione è il garante dell'unità della Confederazione ed è espressione pubblica dell'indirizzo politico del partito. Egli è portavoce nazionale, propone atti di indirizzo politico; è membro di diritto di tutti gli organi collegiali nazionali e periferici, con funzioni di garante; partecipa nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea generale, nella Segreteria generale, nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale; siede di diritto come osservatore nel Collegio nazionale di garanzia; è membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale. Il presidente confederale viene eletto, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto, dall'Assemblea generale con maggioranza semplice senza *quorum*, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 22.
Il Comitato politico nazionale

Il Comitato politico nazionale è formato da:

presidente di Confederazione;

segretario politico nazionale;

tesoriere nazionale;

presidente dell'Assemblea generale;

presidente dell'Assemblea nazionale;

segretario dell'Assemblea nazionale;

responsabile nazionale per la comunicazione del partito;

coordinatori delle federazioni regionali.

Nel comitato il numero dei componenti di ciascun genere uomo/donna non può essere inferiore al trenta per cento del totale. Il Comitato politico nazionale è collegialmente responsabile della politica del partito e della gestione delle risorse. Ogni decisione di profilo politico, assunta dal Comitato politico nazionale, deve essere sempre ratificata dall'Assemblea generale degli iscritti di Forza del popolo nelle forme dell'assemblea straordinaria previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il Comitato politico nazionale è presieduto da un Ufficio di presidenza composto dal presidente di Confederazione, dal segretario generale e dal segretario dell'Assemblea nazionale. Le attività del Comitato politico nazionale si svolgono secondo le medesime regole dell'assemblea previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 23.
Sfiducia degli organi nazionali e periferici eletti

Ciascun organo nazionale o periferico può essere sfiduciato con richiesta scritta e motivata di almeno cento delegati da rivolgere al presidente del Collegio nazionale di garanzia, che entro trenta giorni dalla richiesta convoca il Congresso nazionale per la discussione innanzi all'Assemblea generale. La discussione generale non può avvenire prima di novanta giorni dalla convocazione del congresso e non dopo i centoventi giorni. L'Assemblea generale decide nelle forme dell'assemblea straordinaria previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Capo III
SCELTA DELLE CANDIDATURE PER LE CARICHE INTERNE ED ELETTIVE

Art. 24.
Selezione dei candidati alle elezioni interne

Sei mesi prima della naturale scadenza del mandato degli organi nazionali o periferici, il presidente dell'Assemblea generale comunica l'apertura di un termine, non inferiore a giorni trenta, per la proposta di candidatura di ciascun singolo tesserato a ciascuna singola carica da rinnovare. Nei trenta giorni successivi, il presidente dell'Assemblea generale pubblica l'elenco delle candidature e il presidente dell'Assemblea nazionale convoca su quel territorio un congresso a cui hanno diritto di partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, solo i tesserati ivi residenti per votare le cariche sociali, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il congresso per il rinnovo delle cariche sociali non può avvenire prima di sessanta giorni dalla scadenza naturale del mandato e deve tenersi almeno trenta giorni prima della medesima scadenza. I partecipanti al congresso votano a maggioranza semplice, con voto palese e per alzata di mano, per eleggere tra i candidati le cariche. La procedura si svolge sotto la vigilanza del Collegio nazionale di garanzia. I congressi cittadini e regionali sono presieduti dal presidente di federazione o coordinatore regionale. Il congresso nazionale è presieduto dal presidente dell'Assemblea generale. Le operazioni di voto sono soggette a verbalizzazione, a cui si allega la registrazione audio dei lavori congressuali. La verbalizzazione è estesa anche alle possibili contestazioni delle operazioni di voto. Concluse le operazioni di voto, il presidente dell'Assemblea generale trasmette i verbali al presidente dell'Assemblea nazionale, per un vaglio sul rispetto delle quote uomo/donna, e al Comitato politico nazionale per un vaglio sulla sussistenza dei requisiti soggettivi dettati da questo statuto. A seguito di nullaosta del presidente dell'Assemblea nazionale e dell'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale, il presidente dell'Assemblea generale ufficializza i risultati con la pubblicazione delle nuove cariche sociali sul sito internet del partito. In caso di rilievi posti dall'Assemblea nazionale sul mancato rispetto delle quote uomo/donna o della partecipazione delle eventuali minoranze in Assemblea generale, si procede secondo le forme indicate nell'art. 5 di questo statuto. In caso di rilievi posti dall'Ufficio di presidenza del Comitato politico nazionale, previa audizione del diretto interessato, si procede a convocazione di assemblea per una nuova deliberazione, da tenersi entro trenta giorni. L'esito dei precedenti vagli che escluda dalle cariche sociali chi era candidato, va comunicato in forma scritta e motivata al diretto interessato, che ha diritto di accesso agli atti e di reclamo, con ricorso scritto. I ricorsi in materia di candidature vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste e relativa pubblicazione nell'albo pretorio del partito sul sito internet o di convocazione di assemblea per nuova deliberazione da parte del Comitato politico nazionale. Il termine decorre dal momento della conoscenza effettiva dell'atto da parte del diretto interessato. I ricorsi sono di competenza esclusiva del Collegio nazionale di garanzia e vengono decisi entro quarantotto ore dalla presentazione. Il giudizio del Collegio nazionale di garanzia è inappellabile, mentre è sempre consentito il ricorso alla autorità giudiziaria. Per i ricorsi si applicano le regole dettate dagli articoli 34 e 35 di questo statuto.

Art. 25.
Selezione dei candidati alle consultazioni esterne

Su proposta del segretario politico, il comitato politico nazionale effettua una pre-selezione delle possibili candidature alle elezioni tenendo conto dei principi della rappresentatività di genere, della tutela delle minoranze e delle competenze dei candidati e le sottopone al vaglio dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale dirama l'elenco delle possibili candidature e comunica, in persona del suo presidente, l'apertura di un termine, non inferiore a giorni dieci, per la proposta di candidatura di ciascun singolo tesserato a ciascuna singola competizione elettorale. Nei trenta giorni successivi, se richiesto da almeno il 20% dei tesserati residenti nel territorio interessato dalla consultazione elettorale, il presidente dell'Assemblea nazionale convoca su quel territorio un congresso a cui hanno diritto di partecipare, con diritto di voto attivo e passivo, solo i tesserati ivi residenti per votare il candidato o i candidati nel caso in cui le richieste di candidatura eccedessero il numero di candidabili. I partecipanti al congresso votano a maggioranza semplice, con voto palese e per alzata di mano, per designare i candidati. La procedura si svolge sotto la vigilanza del Collegio nazionale di garanzia. Il Congresso è presieduto dal presidente di federazione o coordinatore regionale del territorio interessato. Il Congresso nazionale è presieduto dal presidente dell'Assemblea generale. Le operazioni di voto sono soggette a verbalizzazione, con allegazione della registrazione audio dei lavori. La verbalizzazione è estesa anche alle possibili contestazioni delle operazioni di voto. Le operazioni congressuali sono disciplinate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento, i superiori termini procedurali sono ridotti a un quarto. Non potrà ricorrere a questa procedura il tesserato attivamente coinvolto nei coordinamenti regionali che avranno tenuto congresso per la designazione dei candidati. Le candidature per ogni tipo di carica istituzionale e per ogni organo rappresentativo, in ambito locale, regionale, nazionale sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore età iscritti al partito da almeno un anno. Qualora si tratti di elezione di carattere locale, nella scelta si tiene in considerazione la rappresentatività territoriale del candidato. Il Comitato politico nazionale prende in esame tutte le proposte e delibera le candidature, valutando in particolar modo l'adesione dei candidati ai principi del Manifesto di Forza del popolo; può derogare per comprovate ed oggettive condizioni il termine di anzianità, riducendolo secondo necessità dichiarata dal Comitato politico nazionale. I ricorsi in materia di candidature vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte del Comitato politico nazionale. I ricorsi sono di competenza esclusiva del Collegio nazionale di garanzia e vengono decisi entro quarantotto ore dalla
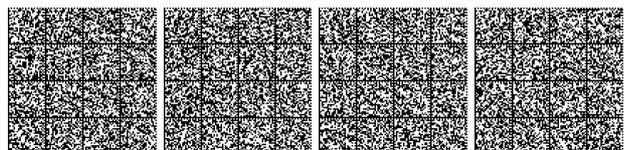
presentazione. Il giudizio del Collegio nazionale di garanzia è inappellabile, mentre è sempre consentito il ricorso alla autorità giudiziaria. Per i ricorsi si applicano le regole dettate dagli articoli 34 e 35 di questo statuto.

Art. 26.
Incandidabilità e incompatibilità

Non è candidabile chi non è regolarmente tesserato, chi non ha autorizzato il trattamento dei propri dati personali, chi non è in regola con il pagamento delle quote associative, chi è iscritto a qualsiasi tipo di società segreta, chi è gravato da ineleggibilità secondo la legge e secondo le norme dell'organo elettivo in questione. Non può essere candidato chi ha subito, all'interno del partito, una sanzione disciplinare più grave della censura negli ultimi due anni.

Art. 27.
Doveri degli eletti

Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del partito per attuare il comune indirizzo politico. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota, stabilita dall'Assemblea nazionale, degli emolumenti lordi derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di responsabilità disciplinare, nonché causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica interna o esterna al partito. Il mancato pagamento del contributo è causa di decadenza da cariche interne. Gli eletti hanno il dovere di informare periodicamente gli iscritti e gli elettori sulla loro attività istituzionale e di non arrecare danno al prestigio del partito con comportamenti rientranti nella propria sfera personale, quindi anche esulanti dalle attività politiche in senso proprio, che ne determinino biasimo sociale.

Capo IV
PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 28.
Fonti di finanziamento

Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali di soci e/o sostenitori e/o provenienti da terzi attraverso campagne di autofinanziamento, da manifestazioni o altre iniziative e dai beni mobili e immobili comunque acquisiti. Gli iscritti al partito hanno l'obbligo di contribuire al finanziamento delle attività politiche versando la quota annuale che viene stabilita periodicamente dall'Assemblea nazionale, con ratifica dell'Assemblea generale. Costituiscono fonti di finanziamento della Confederazione nazionale i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni, stabiliti annualmente dall'Assemblea nazionale, comunque in misura non superiore ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva. Le erogazioni liberali superiori ad una soglia stabilita dall'Assemblea nazionale possono essere accettate solamente dietro parere favorevole del Comitato politico nazionale. Le fonti di finanziamento devono essere pubblicate sul sito internet del partito.

Art. 29.
Divieto di distribuzione utili o riserve

Il partito non persegue alcun fine di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 30.
Rendiconto e bilancio

L'esercizio inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità del partito sono affidate al tesoriere nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilità dei partiti politici. Il tesoriere deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una propria relazione sull'andamento della gestione e da una relazione del segretario generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, previa approvazione del comitato politico nazionale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito si applicano gli stessi principi di chiarezza e verità applicabili alle società di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del segretario politico e la relazione dell'organo di revisione. Il tesoriere assicura la pubblicità del bilancio nelle forme previste dalla legge. Il tesoriere nazionale redige annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo che, munito della relazione del collegio sindacale, viene sottoposto all'approvazione del Comitato politico nazionale che lo approva entro il 31 dicembre. In caso di mancata approvazione entro tale data si attiva l'esercizio provvisorio del bilancio, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione. Il tesoriere nazionale redige annualmente, entro il 31 maggio, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio consolidato che, muniti della relazione del collegio sindacale e/o della certificazione del revisore contabile, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato politico nazionale che li vista e li trasmette con osservazioni al presidente dell'Assemblea generale per il voto finale di approvazione dell'Assemblea generale entro il 30 giugno. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito. I rendiconti, completi delle relazioni di cui sopra, sono pubblicati sul sito internet del partito non appena approvati.

Art. 31.
Controllo contabile

Il controllo contabile interno è assicurato dal collegio sindacale. Il controllo contabile esterno è assicurato da un revisore contabile iscritto all'albo o da una società di revisione iscritta all'albo, scelti con votazione dell'Assemblea nazionale e formalmente incaricati dal legale rappresentante del partito (segretario generale). Il tesoriere assicura l'accesso alla documentazione contabile ai fini del controllo. Il controllo sulla gestione finanziaria si estende a tutte le attività economiche e patrimoniali del partito, alle quote di iscrizione, ai trasferimenti di fondi agli organi periferici e ai contributi degli eletti alle attività del partito. Il controllo sulla gestione finanziaria si estende alle articolazioni periferiche del partito.

Art. 32.
Fonti di finanziamento degli organi periferici

Le fonti di finanziamento degli organi periferici consistono nei trasferimenti deliberati dall'Assemblea nazionale secondo una relazione annuale del segretario generale approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea generale, nelle forme e nei termini previsti dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. In ogni caso, nella ripartizione delle quote del tesseramento e delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali, è riservata una quota non inferiore al trenta per cento alle strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria. Inoltre, sono di competenza degli organi periferici tutti i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni regionali e locali del rispettivo territorio, stabiliti annualmente dall'Assemblea nazionale, comunque non superiori ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva, e ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge in occasioni di consultazioni elettorali in cui sia prevista la nomina di un mandatario elettorale. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito.

Capo V
GESTIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

Art. 33.
Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

il richiamo orale;

il richiamo scritto;

la censura;

la sospensione dalla carica interna al partito eventualmente ricoperta;
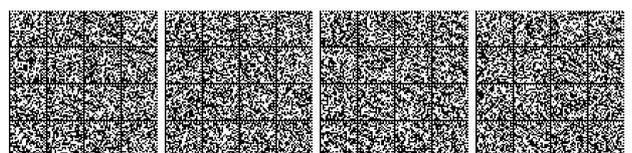
la sospensione;

l'espulsione.

Il richiamo orale è un'ammonizione verbale per lievi violazioni di doveri o per chiarimenti tra più tesserati in disaccordo. Il richiamo scritto è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo per trasgressioni a doveri morali e politici. La censura è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di biasimo per trasgressioni gravi a doveri morali e politici. La sospensione dalla carica interna al partito eventualmente ricoperta ha natura cautelare in pendenza di procedimento disciplinare. La sospensione è applicata per trasgressioni gravi e ripetute, non può superare la durata di dodici mesi, comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. L'espulsione è inflitta per gravissime violazioni dei doveri morali e politici che arrechino grave pregiudizio al partito e comporta la decadenza dalle eventuali cariche di partito. Il mancato versamento dei contributi dovuti al partito determina mera decadenza. Tutte le misure disciplinari sono decise dal collegio nazionale di garanzia. Le domande di riammissione al partito degli aderenti espulsi non possono essere presentate prima di cinque anni dall'espulsione.

Art. 34.
Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare viene avviato su segnalazione scritta da parte di almeno un tesserato o d'ufficio da parte del presidente del Collegio di garanzia, che darà avvio al procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dell'illecito. La contestazione viene notificata dal presidente del collegio di garanzia all'interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. Non sono ammesse contestazioni collettive, vigendo il principio di responsabilità personale. Non possono costituire oggetto di procedimento disciplinare le opinioni politiche. All'incolpato è garantito il diritto di difesa, fondato sui principi di chiara contestazione degli addebiti e di effettivo contraddittorio. L'interessato ha diritto di accedere gratuitamente e nel più breve tempo possibile agli atti del procedimento e di farsi assistere nel giudizio disciplinare da un suo fiduciario. Ogni eventuale osservazione e difesa deve essere fatta pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Il Collegio di garanzia decide entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruzione del fascicolo con provvedimento non esecutivo. In via cautelare può essere disposta la sospensione dalla carica interna. È ammesso reclamo solo per un riesame dei fatti posti alla base della decisione. È ammesso reclamo al Collegio di garanzia nazionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il reclamo, è deciso entro sessanta giorni dal Collegio nazionale di garanzia in differente composizione rispetto a quella della prima decisione con provvedimento immediatamente esecutivo. Il Collegio nazionale di garanzia decide sempre in composizione di sette membri, compreso il presidente.

Art. 35.
Procedure di composizione conciliativa dei conflitti

Tutte le controversie interne insorte tra singoli tesserati, tra tesserati e organi di partito, tra organi nazionale e periferici, tra organi nazionali, tra organi periferici, devono essere affrontate in prima battuta nell'ottica di una risoluzione bonaria. Il tentativo di conciliazione non sospende l'*iter* di cui all'art. 34. L'audizione personale dei diretti interessati è finalizzata alla loro discolpa e all'instaurazione di un dialogo collaborativo, secondo una funzione di formazione degli iscritti alla mediazione politica. I principi del partito non sono oggetto di mediazione tra le parti. Sono oggetto di mediazione i comportamenti, le opinioni personali, i rapporti interpersonali. Il raggiungimento di un accordo conciliativo tra parti in disputa determina la cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere non estingue i possibili rilievi che il Collegio nazionale di garanzia è tenuto a perseguire disciplinarmente, ove risultassero gravemente offesi i principi e la reputazione pubblica del partito. Della composizione bonaria va redatto verbale sottoscritto da tutte le parti in conflitto e dall'organo giudicante. La procedura di massima è la seguente: fermi termini e *iter* procedimentali di cui all'art. 34, in alternativa, il presidente dell'Assemblea generale, il presidente dell'Assemblea nazionale, il segretario politico nazionale, il segretario dell'Assemblea nazionale, il presidente di Confederazione o il presidente del Collegio nazionale di garanzia, tenta nei modi più diretti, spersonalizzanti e rapidi, lo svolgimento di tentativi di conciliazione. La conciliazione raggiunta interrompe l'*iter* di cui all'art. 34. Ove non si giunga a conciliazione, il procedimento disciplinare prosegue. Ai fini della decisione, il Collegio nazionale di garanzia tiene conto della condotta tenuta da ciascuna parte nei tentativi di conciliazione.

Art. 36.
Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi

Laddove si appuri a seguito di istruttoria e di decisione del Collegio nazionale di garanzia l'impossibilità di funzionamento di un organo collegiale nazionale o territoriale, oppure, omissioni o commissioni di irregolarità di carattere amministrativo manifestino carenze idonee a impedire il conseguimento degli obiettivi preposti, il Comitato politico nazionale, d'intesa con il Collegio nazionale di garanzia, può sospendere con effetto immediato qualsiasi organo del partito e a seguito di istruttoria innanzi al Collegio nazionale di garanzia, nominare un Commissario provvisorio o un Commissario *ad acta* per la ricostituzione dell'organo o per il suo definitivo scioglimento. Ai soggetti commissariati è garantita la possibilità di deferire la decisione all'Assemblea generale, che vota le risoluzioni proposte da chiunque a maggioranza semplice, secondo le procedure indicate dagli articoli 10 e 12 di questo statuto. Il segretario politico nazionale può, in caso di gravissime irregolarità, previo deferimento della questione al Collegio nazionale di garanzia, previo consulto e nulla osta del presidente dell'Assemblea generale, che immediatamente informerà l'Assemblea generale, previo consulto e nulla osta del presidente dell'Assemblea nazionale, che immediatamente informerà l'Assemblea nazionale, commissariare in via cautelare i coordinamenti regionali o cittadini attraverso diffida scritta ad interrompere attività lesive dell'immagine del partito. Il commissariamento cautelare avviene attraverso la nomina di un responsabile che ha il compito di svolgere accertamenti, audizioni e tentativi di conciliazione. In caso di commissariamento disposto in via cautelare dal segretario politico nazionale, il Collegio nazionale di garanzia deve intervenire immediatamente attivando le procedure di cui all'art. 34 e, comunque, confermare con proprio atto motivato il commissariamento cautelare entro dieci giorni. Per la conferma definitiva del commissariamento si applicano le norme dell'art. 34, con termini ridotti alla metà. Il commissariamento definitivo avviene attraverso la nomina di un responsabile che ha il compito di promuovere nel più breve tempo possibile un congresso pubblico per la discussione e per la novazione delle cariche, nelle forme di cui agli articoli 10 e 12 di questo statuto.

Art. 37.
Giurisdizione

Ciascun tesserato di Forza del popolo, con la sua richiesta di adesione al partito, è consapevole ed accetta che è tenuto ad osservare il presente statuto, la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento dell'Unione europea e che per qualunque controversia interna al partito è previsto l'esperimento di un tentativo conciliativo nei limiti consentiti dall'ordinamento, in particolare nelle forme indicate dall'art. 35 di questo statuto, e potrà sempre rivolgersi all'autorità giudiziaria civile per la tutela di ogni suo diritto e per l'applicazione delle regole statutarie.

Art. 38.
Regole per la trasparenza

Sul sito internet del partito vengono pubblicati l'atto costitutivo e lo statuto, i regolamenti, l'elenco delle erogazioni liberali e dei finanziamenti ricevuti, *curriculum* e certificati penali dei candidati alle elezioni secondo le norme di legge. Il rendiconto economico e finanziario del partito viene pubblicato sul sito entro il 15 luglio di ogni anno o entro diverso termine indicato dalla legge. Tutte le pubblicazioni sul sito internet devono essere aggiornate in tempo reale rispetto ai documenti materialmente depositati presso la sede legale. Sul sito internet è pubblicato l'organigramma nazionale delle cariche interne elette; inoltre, sono pubblicate le relazioni periodiche degli organi nazionali, le convocazioni di assemblee, raduni, convegni e congressi, la comunicazione di selezione di candidati a ruoli interni o alle consultazioni elettorali, la comunicazione di eventi di formazione politica, le linee guida per la partecipazione attiva a ciascun contesto. Il partito garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni attraverso un sito internet (www.forzadelpopolo.org) che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di verità, nonché di trasparenza assicurando la pubblicazione *on-line* in apposito albo pretorio delle delibere di tutti gli organi nazionali e periferici.
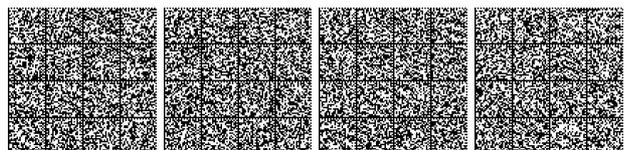
Capo VI
NORME FINALI

Art. 39.
Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito

L'Assemblea generale, in quanto sovrana, è competente in via esclusiva a deliberare a maggioranza dei due terzi dei votanti le modifiche statutarie, la denominazione del partito e il relativo emblema, secondo la disciplina degli articoli 10 e 12 del presente statuto. In osservanza delle procedure di modifica dettate dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 4 del decreto-legge n. 149/2013, ogni futura modifica del presente statuto sarà sottoposta alla Commissione competente di cui all'art. 9, comma 3 della legge n. 96/2012.

Art. 40.
Scioglimento del partito

Lo scioglimento del partito è deliberato dall'Assemblea generale, in seduta straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, nelle forme previste dagli articoli 10 e 12 del presente statuto. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea generale stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41.
Norma transitoria

Le cariche in essere al momento dell'approvazione del presente statuto rimangono vigenti fino alla scadenza prevista in precedenza.

Art. 42.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e di legge vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

ALLEGATO

25A02536

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Arresto temporaneo obbligatorio anno 2022. Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'articolo 1 del decreto 10 novembre 2023.

Si comunica che con il decreto direttoriale n. 158696 del 7 aprile 2025 è stata approvata la Seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del decreto direttoriale n 624104 del 10 novembre 2023 – arresto temporaneo obbligatorio anno 2022.

Il presente decreto è stato registrato dall'UCB al numero 359 del 24 aprile 2025.

Il testo integrale del decreto, è consultabile sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22306

25A02581

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto 19 maggio 2023 di finanziamento per le annualità 2023-2024-2025 dei progetti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La Finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 28 marzo 2025 corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, finalizzato alla rettifica del decreto interdipartimentale del 19 maggio 2023 di finanziamento per le annualità 2023-2024-2025 dei progetti volti alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'art. 1, comma 139 della legge n. 145/2018.

25A02582

Contributo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2025, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I decreti», è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 21 marzo 2025, corredato della nota metodologica, con l'allegato «Utenti e risorse aggiuntive», recante: «Contributo pari a cento milioni di euro, per l'anno 2025, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica», di cui all'art. 1, comma 496, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025, n. 1435.

25A02641

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Criteri e modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024.

Si rende noto che sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.governo.it sezione «Pubblicità legale» e del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: http://disabilita.governo.it sezione «Avvisi e Bandi» è pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 gennaio 2025, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025, n. 1092, che stabilisce i criteri e le modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare per l'anno 2024.

25A02613

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-104) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 5 0 7 *

€ 1,00